Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 13 del 18 gennaio 2011 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA | Roma - Martedì, 18 gennaio 2011 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

N. 13

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti in materia di ammortizzatori sociali a favore di talune società, regioni e attività produttive.

S O M M A R I O

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 dicembre 2010.

Assegnazione di risorse finanziarie per la concessione del trattamento di CIG in favore del settore della pesca. (Decreto n. 56193). (11A00237) . . . . *Pag.* 1

DECRETO 24 dicembre 2010.

Assegnazione di ulteriori risorse finanziarie, per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, alla Regione Emilia-Romagna. (Decreto n. 56194). (11A00238). . . . . *Pag.* 4

DECRETO 24 dicembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Corà Domenico & Figli S.p.A.». (Decreto n. 56196). (11A00239) . . . . *Pag.* 7

DECRETO 24 dicembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Ansaldobreda S.p.A.». (Decreto n. 56197). (11A00240). . . . . *Pag.* 11

DECRETO 24 dicembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Euro Fiditalia S.p.A.». (Decreto n. 56199). (11A00241). . . . . *Pag.* 15

DECRETO 24 dicembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Mario Bernasconi S.p.A.». (Decreto n. 56200). (11A00242). . . . . *Pag.* 20

DECRETO 24 dicembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Firema Trasporti S.p.A.». (Decreto n. 56201). (11A00243) . . . . *Pag.* 23

DECRETO 24 dicembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Bi. Erre.Di S.p.A.». (Decreto n. 56202). (11A00244) . . . . *Pag.* 26

DECRETO 24 dicembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «La Pulisan S.r.l.». (Decreto n. 56203). (11A00245). . . . . *Pag.* 29

DECRETO 24 dicembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Calcestruzzi S.p.A.». (Decreto n. 56204). (11A00246). . . . . *Pag.* 32

DECRETO 24 dicembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Future Electronics S.r.l.». (Decreto n. 56205). (11A00247) . . . . *Pag.* 36

DECRETO 24 dicembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «IMS S.p.A.». (Decreto n. 56206). (11A00248) . . . . *Pag.* 40

DECRETO 24 dicembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Plastic Components and Modules Automotive S.p.A.». (Decreto n. 56207). (11A00249). . . . . . . *Pag.* 44

DECRETO 24 dicembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «C.N.H. Case New Holland Italia S.p.A.». (Decreto n. 56208). (11A00250) . . . . *Pag.* 49

DECRETO 24 dicembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «S.G.F. I.N.C. S.p.A.». (Decreto n. 56209). (11A00251). . . . . *Pag.* 52

DECRETO 24 dicembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Galliani & Sistemi S.p.A.». (Decreto n. 56210). (11A00252). . . . . *Pag.* 55

DECRETO 24 dicembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Tieto Italy S.p.A.». (Decreto n. 56211). (11A00253) . . . . *Pag.* 58

DECRETO 24 dicembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Fallimento Gruppo Prometeo S.p.A.». (Decreto n. 56212). (11A00254). . . . . *Pag.* 61

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 dicembre 2010.

Assegnazione di risorse finanziarie per la concessione del trattamento di CIG in favore del settore della pesca. (Decreto n. 56193).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTO l'accordo governativo sottoscritto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 10 settembre 2010 che ha disposto l'utilizzo della somma complessiva di 10 milioni di euro finalizzati alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga per il settore pesca a valere sulle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga per l'annualità 2010;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'assegnazione delle suddette risorse finanziarie per la cassa integrazione guadagni per il settore della pesca;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono destinati € 10 milioni per la cassa integrazione guadagni per il settore della pesca.

ART. 2

In applicazione dell'accordo governativo del 10 settembre 2010 citato in premessa:

a) la CIG è erogata, secondo le disposizioni in materia, al personale imbarcato, dipendente e socio lavoratore di cui alla legge n. 142/2001 delle imprese di pesca interessate dallo stato di crisi che ha investito il settore, e che benefici di un sistema retributivo con minimo monetario garantito;

b) il trattamento di integrazione salariale è riconosciuto in tutte le situazioni in cui si renda necessario sospendere l'attività lavorativa per cause non imputabili al datore di lavoro e, comunque, per un periodo non superiore al numero di giornate retribuite al lavoratore nel corso dell'anno precedente;

c) con riferimento al settore della pesca del tonno il trattamento di CIG potrà essere erogato a far data dal 15 maggio 2010.

ART . 3

Ai sensi dell'articolo 2, comma 140, della legge 23.12.2009, n. 191, l'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, come modificato dalla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009.

ART. 4

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale provvede all'ammissione ai trattamenti e all'erogazione delle prestazioni di CIG.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 3, l'INPS è tenuto – unitamente a Italia Lavoro - a monitorare e controllare a livello centrale i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione da parte delle Sedi periferiche delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2010

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A00237

DECRETO 24 dicembre 2010.

Assegnazione di ulteriori risorse finanziarie, per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, alla Regione Emilia-Romagna. (Decreto n. 56194).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

VISTO l'art. 19, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

VISTO l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome;

VISTA la successiva intesa dell'8 aprile 2009 in attuazione del predetto accordo;

VISTA la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009;

VISTA la delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTO il decreto interministeriale n. 51870 del 05.05.2010, con il quale, in attuazione dell'accordo governativo del 23 febbraio 2010, sono state assegnate alla Regione Emilia Romagna risorse finanziarie pari ad € 60 milioni per la concessione o la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori coinvolti in situazione di crisi occupazionali a rilevanza regionale;

VISTO il successivo decreto interministeriale n. 53730 del 04.08.2010, con il quale, in attuazione dell'accordo governativo del 25.05.2010, sono state assegnate alla Regione Emilia Romagna risorse finanziarie pari ad € 70 milioni per la concessione o la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori coinvolti in situazione di crisi occupazionali a rilevanza regionale;

VISTO l'accordo governativo raggiunto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 06.10.2010, con il quale sono stati attribuiti, ad integrazione delle risorse di cui ai precedenti accordi governativi del 23 febbraio 2010 e del 25.05.2010, alla Regione Emilia Romagna € 70 milioni per la concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'integrazione delle risorse finanziarie già assegnate con decreti interministeriali n. 51870 del 5 maggio 2010 e n. 53730 del 04.08.2010, per la concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione Emilia Romagna;

DECRETA

ART. 1

Sono assegnati alla Regione Emilia Romagna ulteriori risorse finanziarie pari a € 70 milioni al fine della concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima.

ART . 2

Ai sensi dell'articolo 2, comma 140, della legge 23.12.2009, n. 191, l'onere aggiuntivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 70.000.000,00 (settantamilioni/00), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

ART . 3

Ai sensi dell'accordo governativo citato in premessa:

a) in applicazione dei punti 2 e 3, a valere sui fondi nazionali sono imputate le risorse per le contribuzioni figurative ed il 70% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE è imputato il 30% delle risorse per i sostegni al reddito;
b) in applicazione del punto 4, fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la percentuale di cui al punto 3 del medesimo accordo, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente, oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito derivante dalla somma dei periodi autorizzati, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

ART . 4

Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in accordi quadro da stipularsi nella Regione Emilia Romagna, d'intesa con le parti sociali.

ART . 5

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Regione Emilia Romagna sono tenuti a controllare e monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 24 dicembre 2010

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

11A00238

DECRETO 24 dicembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Corà Domenico & Figli S.p.A.». (Decreto n. 56196).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Calabria (22.04.2009), Toscana (16.04.2009), Emilia Romagna (16.04.2009), Puglia (16.04.2009), Marche (23.04.2009), Piemonte (22.04.2009), Lazio (16.04.2009) e Veneto (16.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 16.04.2010, relativo alla società CORA' DOMENICO & FIGLI SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per il periodo dal 11.05.2010 al 10.05.2011;

VISTI gli assensi delle Regioni Calabria (07.04.2010), Toscana (11.06.2010), Emilia Romagna (09.04.2010), Puglia (16.04.2010), Marche (11.06.2010), Piemonte (07.05.2010), Lazio (05.07.2010) e Veneto (04.05.2010) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società CORA' DOMENICO & FIGLI SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda CORA' DOMENICO & FIGLI SPA, per il periodo dal 11.05.2010 al 10.05.2011, in favore di un numero massimo di 43 lavoratori, in forza presso gli stabilimenti di Altavilla Vicentina (VI), Lecce (LE), Osimo (AN), Rivalta - Tortona (AL), Collesalvetti (LI), Crespellano (BO), Roma (RM) e Montalto Uffugo (CS);

VISTO lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 16.04.2010, per il periodo dal 11.05.2010 al 10.05.2011, in favore di un numero massimo di 43 lavoratori, dipendenti dalla società CORA' DOMENICO & FIGLI SPA, in forza presso gli stabilimenti di:

- Altavilla Vicentina (VI) – 19 lavoratori;
- Lecce (LE) – 2 lavoratori;
- Osimo (AN) – 3 lavoratori;
- Rivalta - Tortona (AL) – 6 lavoratori;
- Collesalvetti (LI) – 4 lavoratori;
- Crespellano (BO) – 3 lavoratori;
- Roma (RM) – 2 lavoratori;
- Montalto Uffugo (CS) – 4 lavoratori.

La contrazione dell'orario di lavoro sarà effettuata:

- fino ad un massimo dei 2/3 per il periodo che va dal 11/05/2010 al 31/05/2010;

- al 100% per il periodo dal 01/06/2010 al 30/04/2011;
- fino ad un massimo di 1/3 per il periodo che va dal 01/05/2011 al 10/05/2011;

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata:

- l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore, calcolato secondo la vigente normativa, per il periodo dal 11/05/2010 al 10/05/2011, (ad esclusione dei lavoratori della Regione Piemonte per il periodo dal 01/01/2011 al 10/05/2011);
- l'intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito spettante al lavoratore, calcolato secondo la vigente normativa, limitatamente ai lavoratori della Regione Piemonte, per il periodo dal 01/01/2011 al 10/05/2011;

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale (ad esclusione dei lavoratori della Regione Piemonte per il periodo dal 01/01/2011 al 10/05/2011).

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 735.677,16 (settecentotrentacinquemilaseicentosettantasette/16).

Matricola: 9105808359 / 9106744900

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L'onere complessivo, pari ad euro 735.677,16 (settecentotrentacinquemilaseicentosettantasette/16), graverà sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2010

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

11A00239

DECRETO 24 dicembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Ansaldobreda S.p.A.». (Decreto n. 56197).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Campania (16.04.2009), Toscana (16.04.2009), Calabria (22.04.2009) e Sicilia (22.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 18.03.2010, relativo alla società ANSALDOBREDA SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTI gli assensi delle Regioni Campania (17.03.2010), Toscana (11.06.2010), Calabria (09.03.2010) e Sicilia (21.05.2010) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società ANSALDOBREDA SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda ANSALDOBREDA SPA, per il periodo dal 01.04.2010 al 31.03.2011, in favore di un numero massimo di 229 lavoratori, in forza presso gli stabilimenti di Napoli (NA), Pistoia (PT), Reggio Calabria (RC) e Carini (PA);

VISTO lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 18.03.2010, per il periodo dal 01.04.2010 al 31.03.2011, in favore di un numero massimo di 229 lavoratori, dipendenti dalla società ANSALDOBREDA SPA, in forza presso gli stabilimenti di:

- Napoli (NA) – 122 lavoratori;
- Pistoia (PT) - 54 lavoratori;
- Reggio Calabria (RC) – 38 lavoratori;
- Carini (PA) - 15 lavoratori.

La contrazione dell'orario di lavoro sarà effettuata:

- fino ad un massimo del 5% per il periodo che va dal 01/04/2010 al 31/05/2010;
- fino ad un massimo del 14% per il periodo che va dal 01/06/2010 al 30/06/2010;
- fino ad un massimo del 21% per il periodo che va dal 01/07/2010 al 31/07/2010;
- fino ad un massimo del 5% per il periodo che va dal 01/08/2010 al 31/08/2010;
- fino ad un massimo del 9% per il periodo che va dal 01/09/2010 al 30/09/2010;

- fino ad un massimo del 15% per il periodo che va dal 01/10/2010 al 31/10/2010;
- fino ad un massimo del 21% per il periodo che va dal 01/11/2010 al 30/11/2010;
- fino ad un massimo del 8% per il periodo che va dal 01/12/2010 al 31/12/2010;
- fino ad un massimo del 23% per il periodo che va dal 01/01/2011 al 31/01/2011;
- fino ad un massimo del 7% per il periodo che va dal 01/02/2011 al 28/02/2011;
- fino ad un massimo del 2% per il periodo che va dal 01/03/2011 al 31/03/2011.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata:

- l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore, calcolato secondo la vigente normativa, per il periodo dal 01/04/2010 al 31/03/2011, (ad esclusione dei lavoratori della Regione Campania e della Regione Sicilia, per il periodo dal 01/01/2011 al 31/03/2011);
- l'intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito spettante al lavoratore, calcolato secondo la vigente normativa, limitatamente ai lavoratori della Regione Campania e della Regione Sicilia, per il periodo dal 01/01/2011 al 31/03/2011;

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale (ad esclusione dei lavoratori della Regione Campania e della Regione Sicilia, per il periodo dal 01/01/2011 al 31/03/2011).

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 418.532,99 (quattrocentodiciottomilacinquecentotrentadue/99).

Matricola: 5106034292 / 6300359381 / 5510058949

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L'onere complessivo, pari ad euro 418.532,99 (quattrocentodiciottomilacinquecentotrentadue/99), graverà sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2010

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A00240

DECRETO 24 dicembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Euro Fiditalia S.p.A.». (Decreto n. 56199).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con il quale è stato previsto che "*ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento, può essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n.636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247";*

VISTO l'articolo 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con il quale, nel prorogare le disposizioni di cui al sopra citato art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stati estesi i benefici ivi previsti anche all'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro;

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e n. 70 del 31 luglio 2009;

VISGLI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni Lazio (16.04.2009) e Calabria (22.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 02.03.2010, relativo alla società EURO FIDITALIA SPA in liquidazione**,** per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore di n. 67 lavoratori dipendenti dalla predetta società, per il periodo dall'01.02.2010 al 31.01.2011;

VISTI gli assensi delle Regioni Lazio (23.03.2010) e Calabria (01.03.2010), che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società EURO FIDITALIA SPA in liquidazione**,** in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTO il successivo accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 26.05.2010, con il quale:

- l'autorizzazione al trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga, di cui al precedente accordo del 02.03.2010, è stato limitato al periodo dal 04.03.2010 al 26.05.2010;
- è stato autorizzato il ricorso al trattamento di cui all'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - come modificato dall'articolo 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore di n. 67 lavoratori licenziati dalla EURO FIDITALIA SPA in liquidazione, per il periodo dal 27.05.2010 al 26.05.2011;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda EURO FIDITALIA SPA in liquidazione**,** in favore di un numero massimo di 67 lavoratori dipendenti presso gli stabilimenti di Reggio di Calabria (RC) e Roma (RM), per il periodo dal 04.03.2010 al 26.05.2010;

VISTI gli elenchi presentati ai fini della concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - come modificato dall'articolo 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore di 67 unità lavorative presso gli stabilimenti di Reggio di Calabria (RC) e Roma (RM), per il periodo dal 27.05.2010 al 26.05.2011;

VISTO lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare:

- la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati per il periodo dal 04.03.2010 al 26.05.2010;
- la concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - come modificato dall'articolo 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore dei lavoratori interessati per il periodo dal 27.05.2010 al 26.05.2011;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito negli accordi intervenuti presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 02.03.2010 e 26.05.2010, per il periodo dal 04.03.2010 al 26.05.2010, in favore di un numero massimo di 67 lavoratori, della società EURO FIDITALIA SPA in liquidazione, dipendenti presso gli stabilimenti di Reggio di Calabria (RC) (62 lavoratori) e Roma (RM) (5 lavoratori), così suddivisi:

- 67 lavoratori per il periodo dal 04.03.2010 al 30.04.2010;
- 66 lavoratori per il periodo dall'01.05.2010 al 26.05.2010.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 267.979,79 (duecentosessantasettemilanovecentosettantanove/79).

Matricola INPS: 7054462989

Pagamento diretto: SI

ART. 2

E' autorizzata, per il periodo dal 27.05.2010 al 26.05.2011, la concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - come modificato dall'articolo 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 26.05.2010, in favore di un numero massimo di 67 unità lavorative licenziate dalla società EURO FIDITALIA SPA in liquidazione**,** dipendenti presso gli stabilimenti di Reggio di Calabria (RC) (62 lavoratori) e Roma (RM) (5 lavoratori).

Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, per la copertura del sostegno al reddito in favore dei lavoratori licenziati dalla società EURO FIDITALIA SPA in liquidazione, sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 738.861,93 (settecentotrentaottomilaottocentosessantauno/93).

ART. 3

L'onere complessivo, pari ad euro 1.006.841,72 (unmilioneseimilaottocentoquarantauno/72), graverà sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.

ART. 4

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 3, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2010

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

11A00241

DECRETO 24 dicembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Mario Bernasconi S.p.A.». (Decreto n. 56200).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Lombardia (16.04.2009) e Piemonte (22.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 03.06.2010, relativo alla società MARIO BERNASCONI SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTE le note con le quali le Regioni Lombardia (17.06.2010) e Piemonte (01.07.2010) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società MARIO BERNASCONI SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda MARIO BERNASCONI SPA, per il periodo dal 01.06.2010 al 31.01.2011;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 03.06.2010, in favore dei lavoratori dalla società MARIO BERNASCONI SPA sospesi a rotazione per un numero massimo di 29 unità lavorative dipendenti presso gli stabilimenti di:

- Varese (VA) – 19 unità lavorative;
- Biella (BI) – 4 unità lavorative;
- Masserano (BI) - 2 unità lavorative;
- Burolo (TO) – 1 unità lavorativa;
- Omega (VCO) – 1 unità lavorativa;
- Tortona (AL) – 2 unità lavorative;

per il periodo dal 01.06.2010 al 31.01.2011.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata:

- Per il periodo dal 01.06.2010 al 31.12.2010, l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa;
- Per il periodo dal 01.01.2011 al 31.01.2011, l'intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale, per il periodo dal 01.06.2010 al 31.12.2010.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 344.985,74 (trecentoquarantaquattromilanovecentoottantacinque/74).

Matricola INPS: 8703138972

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 344.985,74 (trecentoquarantaquattromilanovecentoottantacinque/74), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2010

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

11A00242

DECRETO 24 dicembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Firema Trasporti S.p.A.». (Decreto n. 56201).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Basilicata (23.04.2009) e Campania (16.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 17.09.2010, relativo alla società FIREMA TRASPORTI SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e del trattamento di mobilità, in deroga alla vigente normativa;

VISTE le note con le quali le Regioni Basilicata (13.09.2010) e Campania (27.09.2010) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società FIREMA TRASPORTI SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e del trattamento di mobilità, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda FIREMA TRASPORTI SPA;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e del trattamento di mobilità in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e del trattamento di mobilità, definiti nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 17.09.2010, per il periodo dal 02.08.2010 all'01.08.2011, in favore di un numero massimo di 81 apprendisti della società FIREMA TRASPORTI SPA, ubicati presso gli stabilimenti di Caserta (CE) – (64 lavoratori) e Tito (PT) – (17 lavoratori).

La suddetta autorizzazione si intende comprensiva del ricorso al trattamento di integrazione salariale in deroga fino alla naturale data di scadenza dei contratti di apprendistato e del ricorso alla mobilità in deroga per il periodo residuo a concorrenza del limite massimo dei 12 mesi (dal 02.08.2010 all'01.08.2011).

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata:

- l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore, calcolato secondo la vigente normativa, per il periodo dal 02/08/2010 all'01/08/2011, (ad esclusione dei lavoratori della Regione Campania, per il periodo dall'01/01/2011 all'01/08/2011);
- l'intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito spettante al lavoratore, calcolato secondo la vigente normativa, limitatamente ai lavoratori della Regione Campania, per il periodo dall'01/01/2011 all'01/08/2011;

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale, (ad esclusione dei lavoratori della Regione Campania, per il periodo dall'01/01/2011 all'01/08/2011).

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 1.553.859,62 (unmilionecinquecentocinquantatremilaottocentocinquantanove/62).

Matricola INPS: 4957340929

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 1.553.859,62 (unmilionecinquecentocinquantatremilaottocentocinquantanove/62), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2010

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

11A00243

DECRETO 24 dicembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Bi.Erre.Di S.p.A.». (Decreto n. 56202).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regione Piemonte (22.04.2009) e Liguria (29.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 08.07.2010, relativo alla società BI.ERRE.DI SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTE le note con le quali le Regioni Piemonte (21.07.2010) e Liguria (20.07.2010) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società BI.ERRE.DI SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda BI.ERRE.DI SPA;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 08.07.2010, per il periodo dal 01.07.2010 al 31.12.2010, in favore di un numero massimo di 47 lavoratori della società BI.ERRE.DI SPA, dipendenti presso le sedi di:

- Genova (GE) – 22 lavoratori;
- La Spezia (SP) – 7 lavoratori;
- Vado Ligure (SV) – 6 lavoratori;
- Alessandria (AL) – 7 lavoratori;
- Cuneo (CN) – 5 lavoratori;

così suddivisi:

- Per il periodo dal 01.07.2010 al 31.07.2010 – 46 lavoratori;
- Per il periodo dal 01.08.2010 al 31.12.2010 – 47 lavoratori.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa;

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 406.823,37 (quattrocentoseimilaottocentoventitre/37).

Matricola INPS: 3416521507

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 406.823,37 (quattrocentoseimilaottocentoventitre/37), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2010

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

11A00244

DECRETO 24 dicembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «La Pulisan S.r.l.». (Decreto n. 56203).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regione Puglia (16.04.2009) e Basilicata (23.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 07.07.2010, relativo alla società LA PULISAN SRL, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTE le note con le quali la Regione Puglia (20.07.2010) e Basilicata (presente in accordo) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società LA PULISAN SRL, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda LA PULISAN SRL, in favore di n. 32 lavoratori, sospesi a rotazione, dipendenti presso l'unità di Santeramo in Colle (BA) e di n. 3 lavoratori, sospesi a rotazione, dipendenti presso l'unità di Matera;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 07.07.2010, per il periodo dal 16.06.2010 al 15.10.2010, in favore di un numero massimo di 35 lavoratori della società LA PULISAN SRL - n. 32 lavoratori, sospesi a rotazione, dipendenti presso l'unità di Santeramo in Colle (BA) e di n. 3 lavoratori, sospesi a rotazione, dipendenti presso l'unità di Matera - così suddivisi:

- Per il periodo dal 16.06.2010 al 31.07.2010 – 20 unità lavorative;
- Per il periodo dal 01.08.2010 al 31.08.2010 – 35 unità lavorative;
- Per il periodo dal 01.09.2010 al 15.10.2010 – 20 unità lavorative.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa;

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 137.142,75 (centotrentasettemilacentoquarantadue/75).

Matricola INPS: 0912003445

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 137.142,75 (centotrentasettemilacentoquarantadue/75), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2010

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A00245

DECRETO 24 dicembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Calcestruzzi S.p.A.». (Decreto n. 56204).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Abruzzo (17.04.2009), Campania (16.04.2009), Emilia Romagna (16.04.2009), Friuli Venezia Giulia (29.04.2009), Lazio (16.04.2009), Liguria (29.04.2009), Lombardia (16.04.2009), Marche (23.04.2009), Piemonte (22.04.2009), Puglia (16.04.2009), Sardegna (29.04.2009), Umbria (16.04.2009), Veneto (16.04.2009), Sicilia (22.04.2009) e la Provincia autonoma di Bolzano (29.04.2009), che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 10.06.2010, relativo alla società CALCESTRUZZI SPA**,** per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTI gli assensi delle Regioni Abruzzo (23.06.2010), Campania (10.06.2010), Emilia Romagna (07.06.2010), Friuli Venezia Giulia (07.06.2010), Lazio (22.06.2010), Liguria (23.06.2010), Lombardia (01.07.2010), Marche (28.06.2010), Piemonte (07.07.2010), Puglia (21.06.2010), Sardegna (02.07.2010), Umbria (07.07.2010), Veneto (22.06.2010), Sicilia (08.06.2010) e la Provincia autonoma di Bolzano (09.07.2010),che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società CALCESTRUZZI SPA**,** in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda CALCESTRUZZI SPA;

VISTO lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 10.06.2010, per il periodo dal 01.06.2010 al 31.01.2011, in favore di un numero massimo di 150 lavoratori della società CALCESTRUZZI SPA dipendenti in vari stabilimenti del territorio.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata:

- l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore, calcolato secondo la vigente normativa, per il periodo dal 01/06/2010 al 31/01/2011, (ad esclusione dei lavoratori della Regione Campania, della Regione Piemonte e della Regione Lombardia, per il periodo dal 01/01/2011 al 31/01/2011);

- l'intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito spettante al lavoratore, calcolato secondo la vigente normativa, limitatamente ai lavoratori della Regione Campania, della Regione Piemonte e della Regione Lombardia, per il periodo dal 01/01/2011 al 31/01/2011);

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale (ad esclusione dei lavoratori della Regione Campania, della Regione Piemonte e della Regione Lombardia, per il periodo dal 01/01/2011 al 31/01/2011);

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 1.752.791,40 (unmilionesettecentocinquantaduemilasettecentonovantauno/40).

Matricola: 1205107097

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L'onere complessivo, pari ad euro 1.752.791,40 (unmilionesettecentocinquantaduemilasettecentonovantauno/40), graverà sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2010

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A00246

DECRETO 24 dicembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Future Electronics S.r.l.». (Decreto n. 56205).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Lombardia (16.04.2009), Veneto (16.04.2009) ed Emilia Romagna (23.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 14.01.2010, relativo alla società FUTURE ELECTRONICS SRL, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTE le note con le quali le Regioni Lombardia (19.01.2010), Veneto (25.01.2010) ed Emilia Romagna (21.01.2010) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società FUTURE ELECTRONICS SRL, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda FUTURE ELECTRONICS SRL, in favore di n. 52 lavoratori, per il periodo dal 15/01/2010 al 14/07/2010;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 14.01.2010, per il periodo dal 15.01.2010 al 14.07.2010, in favore di un numero massimo di 52 lavoratori della società FUTURE ELECTRONICS SRL dipendenti presso le unità di:

- Cinisello Balsamo (MI) – 35 lavoratori;
- Casalecchio di Reno (BO) – 9 lavoratori;
- Padova (PD) – 8 lavoratori.

La contrazione dell'orario di lavoro sarà effettuata come di seguito indicato:

- al 30 % per un totale di 48 lavoratori;
- al 100 % per un totale di 3 lavoratori (2 lavoratori dipendenti presso la sede di Cinisello Balsamo (MI) e 1 lavoratore dipendente presso la sede di Casalecchio di Reno (BO);
- al 50 % per un totale di 1 lavoratore dipendente presso la sede di Cinisello Balsamo (MI).

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore, calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 155.988,44 (centocinquantacinquemilanovecentoottantaotto/44).

Matricola INPS: 4956287588

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 155.988,44 (centocinquantacinquemilanovecentoottantaotto/44), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2010

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A00247

DECRETO 24 dicembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «IMS S.p.A.». (Decreto n. 56206).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Lombardia (16.04.2009), Piemonte (22.04.2009), Veneto (16.04.2009) ed Emilia Romagna (23.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 30.04.2010, relativo alla società IMS SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTE le note con le quali le Regioni Lombardia (12.05.2010), Piemonte (07.05.2010), Veneto (14.05.2010) ed Emilia Romagna (10.05.2010) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società IMS SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda IMS SPA, in favore di n. 203 lavoratori dipendenti presso le unità di Arcore (MB), Cusano Milanino (MI), Cambiago (MI), Brescia (BS), Visano (BS), Orbassano (TO), Canelli (AT), Lippo di Calderara di Reno (BO), Grisignano di Zocco (VI) e Verona (VR);

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 30.04.2010, per il periodo dal 01.06.2010 al 31.01.2011, in favore di un numero massimo di 203 lavoratori della società IMS SPA dipendenti presso le unità di:

- Arcore (MB) – 58 lavoratori;
- Cusano Milanino (MI) – 4 lavoratori;
- Cambiago (MI) – 9 lavoratori;
- Brescia (BS) – 13 lavoratori;
- Visano (BS) – 12 lavoratori;
- Orbassano (TO) – 20 lavoratori;
- Canelli (AT) – 4 lavoratori;
- Lippo di Calderara di Reno (BO) – 39 lavoratori;
- Grisignano di Zocco (VI) – 12 lavoratori;
- Verona (VR) – 32 lavoratori.

La contrazione dell'orario di lavoro sarà effettuata fino ad un massimo del 50%.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata:

- l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore, calcolato secondo la vigente normativa, per il periodo dal 01/06/2010 al 31/01/2011, (ad esclusione dei lavoratori della Regione Piemonte e della Regione Lombardia, per il periodo dal 01/01/2011 al 31/01/2011);
- l'intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito spettante al lavoratore, calcolato secondo la vigente normativa, limitatamente ai lavoratori della Regione Piemonte e della Regione Lombardia, per il periodo dal 01/01/2011 al 31/01/2011);

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale (ad esclusione dei lavoratori della Regione Piemonte e della Regione Lombardia, per il periodo dal 01/01/2011 al 31/01/2011);

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 1.196.516,32 (unmilionecentonovantaseimilacinquecentosedici/32).

Matricola INPS: 492265365200

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 1.196.516,32 (unmilionecentonovantaseimilacinquecentosedici/32), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2010

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

11A00248

DECRETO 24 dicembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Plastic Components and Modules Automotive S.p.A.». (Decreto n. 56207).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTO l'accordo sottoscritto tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Campania (16.04.2009) che stabilisce che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 03.11.2010, relativo alla società PLASTIC COMPONENTS AND MODULES AUTOMOTIVE SPA per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per il periodo dal 09.11.2010 al 09.07.2011, in favore di un numero massimo di 817 lavoratori dipendenti presso gli stabilimenti di Napoli (NA), Pomigliano d'Arco (NA) e Marcianise (CE);

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 03.11.2010, relativo alla società PLASTIC COMPONENTS AND MODULES AUTOMOTIVE SPA per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per il periodo dal 23.11.2010 al 23.07.2011, in favore di un numero massimo di 209 lavoratori dipendenti presso lo stabilimento di Caivano (NA);

VISTO l'assenso della Regione Campania, presente in sede di sottoscrizione degli accordi governativi del 03.11.2010, all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società PLASTIC COMPONENTS AND MODULES AUTOMOTIVE SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda PLASTIC COMPONENTS AND MODULES AUTOMOTIVE SPA, in favore di:

- un numero medio di 600 unità lavorative, dipendenti presso gli stabilimenti di Napoli (NA), Pomigliano d'Arco (NA) e Marcianise (CE), per il periodo dal 09.11.2010 al 09.07.2011, con punte massime fino a 817 lavoratori, nel rispetto della media sopracitata;
- un numero medio di 100 unità lavorative, dipendenti presso lo stabilimento di Caivano (NA), per il periodo dal 23.11.2010 al 23.07.2011, con punte massime fino a 209 lavoratori, nel rispetto della media sopracitata;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 03.11.2010, per il periodo dal 09.11.2010 al 09.07.2011, in favore di un numero medio di 600 unità lavorative, dipendenti presso gli stabilimenti di Napoli (NA), Pomigliano d'Arco (NA) e Marcianise (CE), con punte massime fino a 817 lavoratori, nel rispetto della media sopracitata.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata:

- l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa – per il periodo dal 09.11.2010 al 31.12.2010;
- l'intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa – per il periodo dall'01.01.2011 al 09.07.2011.

Il predetto trattamento è integrato, per il periodo dal 09.11.2010 al 31.12.2010, da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 8.151.762,00 (ottomilionicentocinquantaunomilasettecentosessantadue/00).

Matricola INPS: 5119471512 / 8130309738

Pagamento diretto: NO

ART. 2

Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 03.11.2010, per il periodo dal 23.11.2010 al 23.07.2011, in favore di un numero medio di 100 unità lavorative, dipendenti presso lo stabilimento di Caivano (NA), con punte massime fino a 209 lavoratori, nel rispetto della media sopracitata.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata:

- l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa – per il periodo dal 23.11.2010 al 31.12.2010;
- l'intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa – per il periodo dall'01.01.2011 al 23.07.2011.

Il predetto trattamento è integrato, per il periodo dal 23.11.2010 al 31.12.2010, da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 1.373.075,00 (unmilionetrecentosettantatremilasettantacinque/00).

Matricola INPS: 5119471512 / 5116395349

Pagamento diretto: NO

ART. 3

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 9.524.837,00 (novemilionicinquecentoventiquattromilaottocentotrentasette/00), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

ART. 4

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 3, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2010

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

11A00249

DECRETO 24 dicembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «C.N.H. Case New Holland Italia S.p.A.». (Decreto n. 56208).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTO l'accordo sottoscritto tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Emilia Romagna (16.04.2009) che stabilisce che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 23.07.2010, relativo alla società C.N.H. – CASE NEW HOLLAND ITALIA SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTO l'assenso della Regione Emilia Romagna, presente in sede di accordo governativo del 23.07.2010, che si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società C.N.H. – CASE NEW HOLLAND ITALIA SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda C.N.H. – CASE NEW HOLLAND ITALIA SPA in favore di 282 lavoratori;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 23.07.2010, in favore di un numero massimo di 282 lavoratori dipendenti dalla società C.N.H. – CASE NEW HOLLAND ITALIA SPA presso lo stabilimento di Imola (BO), per il periodo dal 31.08.2010 al 30.04.2011.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 3.336.466,08 (tremilionitrecentotrentaseimilaquattrocentosessantasei/08).

Matricola INPS: 5001427760

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 3.336.466,08 (tremilionitrecentotrentaseimilaquattrocentosessantasei/08), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2010

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A00250

DECRETO 24 dicembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «S.G.F. I.N.C. S.p.A.». (Decreto n. 56209).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTO l'accordo sottoscritto tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Lombardia (16.04.2009) che stabilisce che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO il decreto n. 52795, del 18/06/2010, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 03.02.2010, per il periodo dal 09.02.2010 all'08.02.2011, in favore di un numero massimo di 40 lavoratori della società S.G.F. I.N.C. SPA, dipendenti presso gli stabilimenti di Palmi (RC), Napoli (NA), Bologna (BO) e Monza (MB);

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 17.06.2010, con il quale è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore di ulteriori 27 lavoratori dipendenti dalla società S.G.F. I.N.C. SPA, presso lo stabilimento di Monza (MB), per il periodo dal 17.06.2010 all'08.02.2011;

VISTO l'assenso della Regione Lombardia, presente in sede di accordo governativo del 17.06.2010, che si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società S.G.F. I.N.C. SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda S.G.F. I.N.C. SPA, per il periodo dall'01.07.2010 all'08.02.2011, in favore di un numero massimo di 26 lavoratori;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 17.06.2010, in favore di un numero massimo di 26 lavoratori dipendenti dalla società S.G.F. I.N.C. SPA presso lo stabilimento di Monza (MB), per il periodo dall'01.07.2010 all'08.02.2011.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 250.439,05 (duecentocinquantamilaquattrocentotrentanove/05).

Matricola INPS: 4962812608

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 250.439,05 (duecentocinquantamilaquattrocentotrentanove/05), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2010

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

11A00251

DECRETO 24 dicembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Galliani & Sistemi S.p.A.». (Decreto n. 56210).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Umbria (16.04.2009), Veneto (16.04.2009) ed Emilia Romagna (23.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 19.05.2010, relativo alla società GALLIANI & SISTEMI SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTE le note con le quali le Regioni Umbria (28.06.2010), Veneto (03.06.2010) ed Emilia Romagna (07.06.2010) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società GALLIANI & SISTEMI SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda GALLIANI & SISTEMI SPA;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 19.05.2010, per il periodo dall'01.05.2010 al 31.10.2010, in favore di un numero massimo di 14 lavoratori della società GALLIANI & SISTEMI SPA dipendenti presso le unità di:

- Granarolo dell'Emilia (BO) – 7 lavoratori;
- Bastia Umbra (PG) – 3 lavoratori;
- Scorzè (VE) – 4 lavoratori.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore, calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 112.926,06 (centododicimilanovecentoventisei/06).

Matricola INPS: 1309709678

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 112.926,06 (centododicimilanovecentoventisei/06), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2010

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A00252

DECRETO 24 dicembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Tieto Italy S.p.A.». (Decreto n. 56211).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Lombardia (16.04.2009), Lazio (16.04.2009) e Veneto (16.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 15.07.2010, relativo alla società TIETO ITALY SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTE le note con le quali le Regioni Lombardia (26.07.2010), Lazio (17.08.2010) e Veneto (22.07.2010) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società TIETO ITALY SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda TIETO ITALY SPA;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 15.07.2010, in favore di un numero massimo di 279 lavoratori dalla società TIETO ITALY SPA sospesi a rotazione per un numero medio di 40 unità lavorative dipendenti presso gli stabilimenti di:

- Roma (RM) – 244 lavoratori;
- Milano (MI) – 21 lavoratori;
- Padova (PD) – 14 lavoratori;

per il periodo dal 01.08.2010 al 31.12.2010.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 289.554,00 (duecentoottantanovemilacinquecentocinquantaquattro/00).

Matricola INPS:7042274271

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 289.554,00 (duecentoottantanovemilacinquecentocinquantaquattro/00), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2010

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

11A00253

DECRETO 24 dicembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Fallimento Gruppo Prometeo S.p.A.». (Decreto n. 56212).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Lazio (16.04.2009) e Campania (16.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 20.07.2010, relativo alla società FALLIMENTO GRUPPO PROMETEO SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTI gli assensi delle Regioni Lazio (17.08.2010) e Campania (28.07.2010) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società FALLIMENTO GRUPPO PROMETEO SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda FALLIMENTO GRUPPO PROMETEO SPA;

VISTO lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148,

convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 20.07.2010, per il periodo dal 19.04.2010 al 18.04.2011, in favore di un numero massimo di 2 lavoratori dipendenti dalla società FALLIMENTO GRUPPO PROMETEO SPA, in forza presso gli stabilimenti di:

- Frosinone (FR) – 1 lavoratore;
- Napoli (NA) – 1 lavoratore.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata:

- l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore, calcolato secondo la vigente normativa, per il periodo dal 19/04/2010 al 18/04/2011, (ad esclusione del lavoratore della Regione Campania per il periodo dall'01/01/2011 al 18/04/2011);

- l'intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito spettante al lavoratore, calcolato secondo la vigente normativa, limitatamente al lavoratore della Regione Campania, per il periodo dall'01/01/2011 al 18/04/2011;

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale (ad esclusione del lavoratore della Regione Campania per il periodo dall'01/01/2011 al 18/04/2011);

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 36.015,54 (trentaseimilaquindici/54).

Matricola: 4964757240

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L'onere complessivo, pari ad euro 36.015,54 (trentaseimilaquindici/54), graverà sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2010

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

11A00254

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-SON-004) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

				CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€	**309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€	**682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€	**295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€	**85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.